

DETERMINA A CONTRARRE DEL 08/04/2026

Oggetto: Stipula di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (terremoto, alluvione/inondazione/esondazione, frana) relativa ai fabbricati, ai macchinari e al terreno della Società San Donnino Multiservizi S.r.l., in adempimento dell'obbligo assicurativo introdotto dall'art. 1, commi 101-111, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. – Determina a contrarre per affidamento diretto di servizi assicurativi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'anno 2026, il giorno 8, del mese di aprile, il Geol. Enrico Menozzi, in qualità di Direttore Generale della Società San Donnino Multiservizi S.r.l., con sede in Via A. Gramsci n. 1/b, 43036 Fidenza (PR), codice fiscale e partita iva 02202290348, giusti i poteri conferiti con procura notarile rep. n. 06032 – racc. n. 3615 del 20 settembre 2020;

PREMESSO CHE:

- San Donnino Multiservizi S.r.l. è una Società a capitale interamente pubblico, con Socio Unico il Comune di Fidenza, affidataria del servizio RSU nel territorio comunale di Fidenza (PR), nonché della gestione dei servizi cimiteriali e del canile municipale e di altri servizi minori a favore del Comune Socio, secondo la formula dell'“in house providing”;
- la Società, in quanto organismo di diritto pubblico e società a controllo pubblico, è tenuta all'osservanza del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, nonché del proprio Regolamento interno per gli acquisti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'art. 1, commi 101-111, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e s.m.i., ha introdotto, a carico delle imprese con sede legale in Italia e delle imprese estere con sede stabile in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., l'obbligo di stipulare, entro i termini stabiliti in ragione della classe dimensionale di appartenenza, contratti di assicurazione a copertura dei danni ai beni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoto, alluvione, esondazione, frana), con conseguenze, in caso di inadempimento, sull'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche di carattere finanziario;
- la Società, tenuto conto della propria classe dimensionale, è soggetta al predetto obbligo assicurativo, con termine di adempimento che viene a scadenza il 31 marzo 2026, e deve pertanto dotarsi, a decorrere da tale data, di idonea copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (terremoto, alluvione/inondazione/esondazione, frana) per i fabbricati, i macchinari e i terreni di cui è proprietaria e/o utilizzatrice nel Comune di Fidenza (PR), siti in Via A. Gramsci 1/B (ubicazione principale), Via A. Gramsci 1/D, Piazza della Repubblica 20, Piazza della Repubblica 4, Piazza della Repubblica 25, Via Pietro Cassani (terreno) e Via Bologna 2;
- a tal fine la Società ha richiesto una quotazione all'agenzia BENELLI CONSULENTI ASSICURATIVI S.A.S. DI BENELLI DAVIDE E BENELLI STEFANIA & C. – Viale Martiri dello Spielberg 4/B – 26845 Codogno (LO) – codice fiscale e partita iva 09278750964, operante quale agenzia della compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI

S.p.A. (Gruppo Reale Mutua) e già agenzia di riferimento della Società per le coperture assicurative dei beni aziendali;

- il Responsabile Unico del Progetto ha individuato le prestazioni necessarie e ne ha stimato l'importo a base di trattativa, come risultante dal fascicolo tecnico delle ubicazioni assicurate (schede "Cantine e garages", "Magazzino in locazione", mappali 517-527, 528-529, 530-540, 541, subalterni 271-272, 275, 61-274) posto a base della RdO, in euro 2.900,00 (duemilanovecento/00), importo esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di operazione di natura assicurativa, e comprensivo delle imposte sui premi assicurativi di cui alla L. 1216/1961 e s.m.i.;

QUALIFICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO:

- le prestazioni descritte consistono in servizi assicurativi contro i rischi catastrofali, riconducibili ai rami danni di cui all'Allegato I al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e configurano pertanto un appalto di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; sulla piattaforma MEPA la richiesta è stata classificata con il codice CPV 66519600-7 (Servizi attuariali), in ragione delle metaclassi di prodotto disponibili sul mercato elettronico per servizi di natura assicurativa/attuariale;
- trattandosi di servizio assicurativo reso dalla compagnia/agenzia mediante propri sistemi e personale, senza esecuzione di prestazioni manuali presso le sedi della Società, non ricorre l'obbligo di indicazione del contratto collettivo applicabile alle maestranze di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la disciplina applicabile è conseguentemente quella dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativa all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTO E CONSIDERATO CHE:

- l'importo complessivo stimato dell'affidamento è pari ad euro 2.900,00, esente IVA, e consente il ricorso all'affidamento diretto in quanto ampiamente inferiore alla soglia di euro 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;
- non sussistono, con riferimento al presente affidamento, costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizio assicurativo che non comporta l'esecuzione di prestazioni manuali presso le sedi della Società, né risultano configurabili oneri per la sicurezza da interferenza, per le ragioni meglio esposte al successivo paragrafo dedicato alla sicurezza;
- ricorrendo per i servizi in argomento l'obbligo di ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., la Società si avvale della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), quale piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice, mediante Trattativa Diretta;
- è stata verificata l'assenza di convenzioni Consip e Intercent-ER attive aventi ad oggetto servizi assicurativi comparabili;



- le prestazioni, in ragione dell'importo e della natura del servizio, non presentano un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'affidamento è conforme ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice – risultato, fiducia e accesso al mercato – nonché ai principi di legalità, trasparenza, concorrenza, economicità e proporzionalità;

DATO ATTO, QUANTO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE, CHE:

- la scelta è motivata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, e dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dalle seguenti ragioni: l'agenzia dispone della conoscenza diretta del patrimonio immobiliare e strumentale della Società, delle relative ubicazioni, tipologie costruttive e livelli di rischio (sismico, idrogeologico), elementi essenziali per la corretta quotazione dei rischi catastrofali su un portafoglio di sette ubicazioni eterogenee; la ristrettezza dei tempi intercorrenti tra il termine di adempimento dell'obbligo assicurativo di legge (31/03/2026) e l'avvio della procedura non avrebbe consentito, senza pregiudizio per la tempestività dell'adempimento normativo, l'espletamento di un'indagine di mercato estesa a una pluralità di operatori, con i connessi tempi tecnici di censimento dei beni, sopralluoghi e quotazione dei rischi per ciascuna ubicazione; il mercato assicurativo per polizze multirischio catastrofali relative a portafogli immobiliari eterogenei (fabbricati industriali, macchinari, terreni) presenta un numero contenuto di compagnie/agenzie disponibili ad assumere il rischio con condizioni omogenee in un'unica polizza;
- quanto al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si dà atto che il presente affidamento non ha ad oggetto il rinnovo di un rapporto contrattuale preesistente per il medesimo rischio, ma la stipula di una nuova ed autonoma copertura assicurativa, resasi necessaria in adempimento dell'obbligo di legge sopra richiamato; l'individuazione del medesimo intermediario già operante per la Società per altre linee assicurative risponde comunque a criteri di buona amministrazione, economicità e continuità gestionale, in ragione della conoscenza pregressa del patrimonio aziendale da parte dell'agenzia; si dà comunque atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, l'affidamento diretto può avvenire anche senza consultazione di più operatori economici, e che il presente affidamento non costituisce frazionamento artificioso ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Codice;
- con riferimento ai requisiti di ordine speciale, l'operatore economico dovrà comprovare, tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e la documentazione integrativa richiesta, l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto da IVASS, nonché l'operatività, per il tramite della compagnia rappresentata (Italiana Assicurazioni S.p.A.), nei rami danni pertinenti alla copertura richiesta (incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni) ai sensi dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2005;
- sono altresì richiesti i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
- l'affidamento trova copertura finanziaria nel budget aziendale per gli esercizi 2026 e 2027, secondo la competenza economica di ciascun periodo, in ragione della durata annuale della polizza;

ME

IN MATERIA DI SICUREZZA SI DÀ ATTO CHE:

- le prestazioni oggetto dell'affidamento, consistendo in un servizio assicurativo reso dalla compagnia/agenzia mediante propri uffici, non comportano l'esecuzione di lavorazioni né l'accesso di personale dell'operatore economico presso gli immobili della Società; non sussiste pertanto interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), né la quantificazione di oneri per la sicurezza da interferenza, che si intendono pari a zero;
- non è richiesta la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'operatore economico ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non essendo prevista l'esecuzione di lavori o servizi presso i luoghi di lavoro della Società;

DETERMINA

- di avviare una Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con l'agenzia BENELLI CONSULENTI ASSICURATIVI S.A.S. DI BENELLI DAVIDE E BENELLI STEFANIA & C. – Viale Martiri dello Spielberg 4/B – 26845 Codogno (LO) – codice fiscale e partita iva 09278750964, per la stipula di una polizza assicurativa annuale a copertura dei rischi catastrofali relativa ai fabbricati, ai macchinari e al terreno della Società;
- di approvare il fascicolo tecnico delle ubicazioni assicurande e le condizioni economiche poste a base di trattativa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con importo a base di trattativa pari ad euro 2.900,00;
- di approvare le clausole essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., come di seguito stabilite:
- oggetto: copertura assicurativa contro i rischi catastrofali (terremoto, alluvione/inondazione/esondazione, frana), mediante polizza “Salvaguardia Italiana – Impresa”, Condizioni di Assicurazione Mod. INC53521/IC – Ed. 11/2025, emessa dalla compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A. per il tramite dell'agenzia Benelli Consulenti Assicurativi S.A.S., relativa alle ubicazioni aziendali site nel Comune di Fidenza (PR): Via A. Gramsci 1/B (principale), Via A. Gramsci 1/D, Piazza della Repubblica 20, Piazza della Repubblica 4, Piazza della Repubblica 25, Via Pietro Cassani (terreno) e Via Bologna 2;
- durata: annuale, con decorrenza dal 31/03/2026 e scadenza al 31/03/2027, in coerenza con il termine di adempimento dell'obbligo assicurativo catastrofale di cui alla L. 213/2023 e s.m.i.; tale decorrenza è da intendersi quale termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.;
- corrispettivo a base di trattativa: euro 2.900,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. 633/1972 e comprensivo delle imposte sui premi assicurativi, con rateazione annuale;
- termine di pagamento: 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura/quietanza, previa verifica di conformità; la Società è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) per quanto di competenza;
- verifica di conformità mediante attestazione di regolare esecuzione del Responsabile Unico del Progetto, che svolge altresì le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);



- criterio di aggiudicazione: minor prezzo;
- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., con clausola risolutiva espressa;
- foro competente in via esclusiva: Foro di Parma, con esclusione della compromissione in arbitri;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, mediante il documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA;
- di dare atto che al termine della trattativa sarà acquisito, tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC, il CIG relativo al presente affidamento e che si procederà alla trasmissione delle schede informative alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ai sensi degli artt. 19 e seguenti del Codice;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Geol. Enrico Menozzi, il quale con la sottoscrizione del presente atto dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16, e che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono svolte dal medesimo;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non è richiesta la garanzia provvisoria e che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, non è richiesta la garanzia definitiva, tenuto conto della natura del servizio assicurativo, della vigilanza esercitata da IVASS sulla compagnia rappresentata e della relativa affidabilità patrimoniale;
- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, non si è proceduto alla rotazione dell'affidatario nei termini di cui all'art. 49 del Codice, non ricorrendo il presupposto di un rapporto contrattuale preesistente da rinnovare, e che comunque l'affidamento diretto è ammissibile anche senza consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice;
- di dare atto che l'efficacia dell'affidamento resta subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da effettuarsi prima della stipula;
- di dare atto della copertura finanziaria della spesa nel budget aziendale per gli esercizi 2026 e 2027;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e degli artt. 29 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Società trasparente – Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale;
- di incaricare gli uffici competenti di ogni adempimento inerente e conseguente.

Fidenza, 08/04/2026

Il Direttore Generale
Geol. Enrico Menozzi

